LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1100)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1955 (V. Stampato N. 1546)

### presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1955

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953–54, 1954–55, 1955–56 e 1956–57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953–54 e successivi.

Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture di credito è elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:

1°) per le aperture di credito a favore dei prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano Napoli, Roma, Torino e Venezia a. . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000

2º) per le aperture di credito a favore di altri funzionari delegati a . . . . . . . . » 100.000.000

#### Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consen-

#### LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

50.000.000

15.000.000

tito, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-1955, 1955–56 e 1956–57 il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative ai corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

1º) apertura di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli . . . . . L. 200.000.000

2º) aperture di credito a favore di altri funzionari dele-100.000.000 

b) per la istituzione o mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi -Spese per la relativa smobilitazione - Mense e buoni pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . »

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1932, n. 137 . . . . . . . . . . . »

d) per rette relative a ricoveri in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto le-

gislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . . L.

50.000.000

e) per sussidi in danaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dell'articolo 1 del decreto legiluogotenenziale slativo settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . »

50.000.000

t) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed allo articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione . . . . . »

15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 . . . . . . . » 100.000.000

Il Presidente della Camera dei deputati LEONE.